SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganси le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 2 DICEMBRE 1944:

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti salvo quanto è stabilito nell'art. 2 l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, al fine di assicurare la possibilità e l'incremento della produzione agricola e la lotta contro la malaria.

All'uopo è autorizzata un'assegnazione di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro pel tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

I progetti delle opere di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'esame e parere preventivo degli uffici del Genio civile e, quando trattasi di progetti di importo superiore alle L. 300.000, all'esame e parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, istituito con l'art. 6 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071.

Inoltre, sia per l'appalto di opere in gestione diretta dello Stato, sia per l'appalto di opere concesse e regolate con il sistema del consuntivo, si potrà far ricorso alla trattativa privata soltanto in casi previsti dall'art. 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sciogliere gli organi deliberativi:

1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione è fatta dal prefetto.

Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta ugualmente al Ministro e al Prefetto.

Art. 4.

Le facoltà prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzuca Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

In detto commissario sono accentrati tutti i poteri e le funzioni già attribuite agli organi di amministrazione del Consorzio medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla soppressione della Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.
Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1802; 10 settembre 1936, n. 1980, e 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della «Fondazione Littoria per la piccola pesca»;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La «Fondazione Littoria per la piccola pesca» cambia la sua denominazione in quella di «Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — PETIA

Statuto della «Fondazione, assistenza e rifornimenti per la pesca».

Art. 1.

La «Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca» costituita in Ente morale, ha sede in Roma.

Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:

a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;

d) provvedere, in conformità delle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera d) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

il presidente;

il vice presidente;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di pre-

sidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Visto, *Il Ministro*: GULLO

SITUAZIONE CONTABILE AL 10 SETTEMBRE 1944

Stato attivo

Banca Naz. Lavoro c/ Tesoreria	L.	214.970,05
Cassa di risparmio di Roma c/c	»	300.000,00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi	»	10.314,55
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,85
Debitori	»	618.317,60
Cambiali attive	»	151.313,95
Titoli di proprietà	»	185.000,00
Mobili	»	7.345,00
Depositi presso terzi	»	12.905,90
Totale stato attivo	L.	1.549.011,90

Stato passivo

Creditori	L.	297.042,65
Fondo imposte e tasse	»	6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale	»	101.251,40
Deperimento mobili	»	1.469,00
Totale stato passivo	L.	406.708,15
Avanzo netto	L.	1.142.303,75

Visto, *Il Ministro*: GULLO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. dott. Paride Formentini è nominato commissario straordinario, per la durata di non oltre tre mesi, dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi di tali Enti.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma degli Enti stessi.

Art. 2.

Nessuna retribuzione è annessa alle cariche di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 241. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 247. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B,
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108;
Visto il decreto del Capo del Governo 16 agosto 1939, relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Tognì ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 23 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali o collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;
Visto il R. decreto 27 novembre 1933, che detta norme per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 1739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Ugo Buttà, direttore generale leva, sottufficiali e truppa nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario del « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Decreta:

Il dott. Bruno Giordano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino, in sostituzione del rag. Francesco Raffaele.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 21 novembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data 5 e 28 luglio 1944, relativi alla nomina del sig. Colombo Capuani a commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra i tranvieri, con sede in Roma, e si prorogano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Woditzka è stato nominato vice-commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Muro Gerardo di Giovanni e di Ricciuti Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,65
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.